

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6095

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NICOTRA, ALAGNA, BARGONE, RECCHIA, VAIRO, MASTRANTUONO, DAL CASTELLO, NUCCI MAURO, ALESSI, CASTAGNETTI
PIERLUIGI, BATTAGLIA PIETRO, SANESE**

Presentata il 14 novembre 1991

Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i periti industriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La professione di perito industriale si è arricchita, con il tempo, di sempre maggiori contenuti e importanza, in quanto coloro che svolgono tale professione sono chiamati a soddisfare richieste di sempre maggiore specializzazione e professionalità, a sostegno delle quali deve quindi esistere una severa quanto ampia preparazione. La crescita economica e la diversificazione dei bisogni ha subito in questi anni una evoluzione ed accelerazione, corrispondenti alla crescita economica del nostro Paese. È dunque necessario, anche per omologare la professione di perito industriale con le corrispondenti professioni estere, in vista dell'approssimarsi della scadenza europea del 1993, disciplinare

adeguatamente l'accesso allo svolgimento della suddetta attività professionale: la legge dovrà, quindi, intervenendo nella fase della formazione del professionista, ampliarne le conoscenze teoriche e pratiche.

La presente proposta di legge intende soddisfare le esigenze richiamate, parzialmente modificando in primo luogo la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali. L'articolo 1 modifica la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 17 del 1990, sì da rendere necessario per l'iscrizione nell'albo dei periti industriali non solo il possesso del diploma di perito ma anche il possesso di un diploma di livello universitario legal-

mente riconosciuto, della durata di almeno tre anni. S'intende in tal modo — in adeguamento alla normativa comunitaria ed in conformità con quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari — garantire un supporto scientifico corrispondente alle funzioni svolte dai periti industriali.

L'articolo 2 demanda al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di disciplinare modalità di accesso e materie di studio per il conseguimento del diploma di livello universitario.

L'articolo 3, inoltre, modificando ulteriormente l'articolo 2 della legge n. 17 del 1990, prevede che il periodo di forma-

zione e lavoro nonché di pratica professionale — requisiti necessari per la partecipazione all'esame di Stato — sia portato a tre anni, in modo tale da consentire una più approfondita fase formativa e di arricchimento del perito industriale.

L'articolo 4 dispone l'emanazione di un regolamento per la determinazione dei programmi d'esame, nonché un regime transitorio nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento.

Gli articoli 5 e 6 contengono infine una disciplina transitoria per la prima fase applicativa del provvedimento.

Appare quindi evidente l'urgenza di una approvazione della presente proposta di legge, sì da tutelare e garantire la preparazione dei nostri giovani professionisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, è sostituita dalla seguente:

« *e)* essere in possesso del diploma di perito industriale unitamente a quello di livello universitario legalmente riconosciuto conseguito a seguito di un corso di studi specialistici, della durata di almeno tre anni, in materia professionale corrispondente alla specializzazione relativa al diploma di scuola media secondaria di secondo grado ».

ART. 2.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica disciplina con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma di livello universitario di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

1. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, le parole « abbiano compiuto un periodo biennale » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano compiuto un periodo triennale ».

2. Alla lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, le parole « abbiano prestato un periodo di pratica biennale » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano prestato un periodo di pratica triennale ».

3. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, le parole « Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale » sono sostituite dalle seguenti: « Il periodo triennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica triennale ».

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emana un regolamento per la determinazione dei programmi dell'esame di Stato di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17.

2. Fino alla data dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale si svolgono in conformità della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati prima della data in vigore della presente legge dagli organismi professionali dei periti industriali.

ART. 5.

1. I periti industriali che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione dopo un periodo di pratica biennale, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 6.

1. I periti industriali che hanno iniziato la pratica professionale dopo la

data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di emanazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, possono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, anche se non sono in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge n. 17 del 1990, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge.

2. I periti industriali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 devono comunque aver compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro nonché aver prestato un periodo di pratica biennale ai sensi delle lettere c) e d) del comma 3, e del comma 4 dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, come modificato dalla presente legge.